NORME IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA E DI ATTI AFFIDABILI AI NOTAI

Art. 5

Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili

Dopo l'articolo 591-bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta', il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617".

Versione in vigore dal 8 settembre 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai
Estremi	Legge 3 agosto 1998, n. 302
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-tema-di-espropriazione-forzata-e-di-atti-affidabili-ai-notai/art-5-ricorso-al-giudice-dell-esecuzione-nel-corso-delle-operazioni-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it